CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
MILANO · LODI · MONZA E BRIANZA

VERBALE DI ACCORDO

In data 26 novembre 2018, in Milano, presso la sede di Confcommercio Milano-Lodi-Monza e Brianza, si sono incontrati la **SNAITECH S.p.A.**, rappresentata dalla Dr.ssa Lavinia Pupelli, dalla Dr.ssa Cecilia Ferro e dall'Ing. Chiaffredo Rinaudo (qui di seguito "**Snaitech**" o la "**Società**"), con l'assistenza di Confcommercio MI-LO-MB in persona della Dr.ssa Roberta Rossetti e della Dr.ssa Elisa Merola e dell'Avv. Massimo Dramis

e

le **RSA** di Porcari, in persona dei Sigg. Alessandro Giambastiani, Emanuele Abbruzzese e Cristina Lazzareschi, assistite dalle Segreterie Nazionali e Territoriali della **FISASCAT-CISL** in persona dei Sigg. Marco Demurtas e Simone Pialli e della **UILTuCS**, in persona dei Sigg. Emilio Fargnoli, Massimiliano Bindocci e Roberto Pacini (qui di seguito, collettivamente, le "**OO.SS.**").

Premesso che

- come convenuto nell'Ipotesi di Accordo del 24 ottobre 2018, nel corso dell'odierno incontro è proseguito il confronto avviato lo scorso 8 novembre in relazione alla stipula di un nuovo Contratto Integrativo Aziendale;

- la Società, ribadendo la disponibilità ad un serrato confronto per pervenire alla sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale, ha rappresentato alle OO.SS. che, anche a seguito delle recenti evoluzioni connesse al processo di armonizzazione contrattuale oggetto della suddetta Ipotesi di accordo, non sussistono ormai i tempi per concludere il relativo percorso negoziale entro la fine del corrente anno. Conseguentemente, gli effetti della stipulazione del nuovo Contratto Integrativo Aziendale potranno realisticamente decorrere solo dal 2019;

- le OO.SS. nel prendere atto di quanto sopra esposto, considerando essenziale procedere speditamente con il confronto in atto in un contesto di massima chiarezza circa i tempi necessari per la definizione del relativo percorso negoziale, hanno richiesto alla Società di concordare sin da ora un fitto calendario di incontri a decorrere dal prossimo mese di dicembre;

- le OO.SS. hanno inoltre rappresentato alla Società la necessità di individuare comunque una soluzione transitoria con riferimento al corrente anno relativamente al meccanismo di salario variabile, in quanto, in assenza, i lavoratori si vedrebbero privati della possibilità di percepire un eventuale emolumento per l'anno 2018, in conseguenza della intervenuta decadenza della pregressa contrattazione aziendale;

- la Società, a propria volta, si è dichiarata disponibile a concordare un calendario di incontri, ma ha manifestato la difficoltà di poter prevedere un sistema di salario variabile con riferimento al 2018, a fronte della complessa situazione venutasi a determinare a seguito dell'armonizzazione;

- le OO.SS., pur comprendendo il contesto evidenziato dalla Società, hanno comunque chiesto a quest'ultima un ulteriore sforzo, in coerenza con i reciproci affidamenti assunti nel corso della trattativa relativa al processo di armonizzazione;

- Snaitech, pur ribadendo di non avere alcuna obbligazione in tal senso, ha valutato l'opportunità di recepire le istanze delle OO.SS. come sopra formulate.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale, la Società e le OO.SS. (di seguito anche le "Parti") convengono quanto segue.

1. Con riferimento alla individuazione del calendario di incontri di cui alle premesse, le Parti convengono di proseguire il confronto nelle seguenti date:
 - 19 dicembre 2018,
 - 17 gennaio 2019,
 - 28 gennaio 2019,

alle ore 11.00, presso la sede di Confcommercio MI-LO-MB in Milano, Corso Venezia 47.

2. In relazione ad un transitorio sistema di salario variabile, le Parti, in attesa di pervenire alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Integrativo Aziendale, concordano di istituire per il corrente anno 2018, nei confronti del personale della Società il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi Confcommercio (di seguito il "**CCNL Terziario**"), un Premio di Risultato a valenza annuale, prendendo a riferimento l'indicatore di seguito riportato, finalizzato a conseguire incrementi di redditività quale elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale (di seguito il "**Premio di Risultato**").

2.1. Il Premio di Risultato è variabile e non determinabile a priori, ma solo dopo la consuntivazione dei risultati e la verifica del raggiungimento dell'obiettivo indicato nel presente accordo.

2.2. Il Premio di Risultato è strutturato sulla base dell'indicatore che misura il risultato dell'EBITDA consuntivato dalla Società nel corrente anno 2018, rispetto al dato previsionale di Budget, incrementale rispetto al valore raggiunto nel 2017, che viene determinato nel valore di 137,5 milioni di euro (di seguito l'"**Obiettivo**").

2.3. Il Premio di Risultato è pertanto correlato al conseguimento dell'Obiettivo rispetto al quale si prevede il riconoscimento di un importo lordo massimo pari a €2.800,00, calcolato come segue:

INDICATORE EBITDA VS BUDGET

% raggiungimento	% PdR
≤ 80%	0%
> 80% ≤ 90%	50%
> 90% <100%	80%
≥100%	100%

2.4. Le Parti concordano che il Premio di Risultato venga riconosciuto in misura uguale indipendentemente dall'inquadramento contrattuale e che il relativo importo debba considerarsi, in caso di raggiungimento dell'Obiettivo, come omnicomprensivo di ogni incidenza sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di cui si è già tenuto conto in fase di quantificazione del Premio di Risultato stesso. Inoltre, ai sensi del 2° comma dell'art. 2120 del Codice Civile, si conviene che tale importo sia escluso dalla base di calcolo del Trattamento di Fine Rapporto.

2.5. Il Premio di Risultato, che sarà erogato entro il mese di luglio 2019, troverà applicazione per tutti dipendenti di Snaitech a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro è disciplinato del CCNL Terziario, esclusi i Dirigenti, che siano in forza al 31 dicembre 2018, oltre ad essere in sevizio al momento dell'erogazione e che abbiano prestato attività lavorativa per tutto l'anno di maturazione; in caso di assunzioni intervenute in corso d'anno, il Premio di Risultato sarà riproporzionato pro quota. Le assenze intervenute nel corrente anno (ad esclusione delle ferie, dei permessi retribuiti, dei permessi sindacali, dell'astensione obbligatoria per maternità, dei riposi orari per allattamento, delle assenze per infortunio sul lavoro e dei permessi ex legge 104/1992, art. 33 comma 3), incideranno sulla determinazione del valore del Premio di Risultato come di seguito indicato:

- Assenze fino a 45 giorni di effettivo lavoro: Premio al 100%.
- Assenze da 45 a 90 giorni di effettivo lavoro: Premio al 75%.
- Assenze da 91 a 180 giorni di effettivo lavoro: Premio al 50%.
- Assenze superiori a 180 giorni di effettivo lavoro: Premio al 10%.

2.6. Con riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il Premio di Risultato verrà riproporzionato sulla base dell'orario individuale ridotto.

2.7. Il presente accordo verrà depositato in via telematica, a cura della Società, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, nonché presso le sedi degli Istituti Previdenziali, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto

per **Snaitech S.p.A.**

per **CONFCOMMERCIO MI-LO-MB**

per **FISASCAT-CISL**

per **UILTuCS**

per le **RSA**